



AUSL 6
Palermo

Via Giacomo Cusmano, 24 –
90141 Palermo
Cod. Fisc. e P.I. 04328340825

Dipartimento Gestione delle Risorse Umane

Servizio Stato Giuridico

U.O. "Stato Matricolare e Rilevazione Presenze"

Prot. N. SG3/999.....

Rif.

Palermo, lì 16/01/2009.....

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo
tel. 091/7033952 - fax 091/7033951
ausl6gestionerisorseumane@hotmail.com

OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari

Al Direttore del Servizio Ospedalità Pubblica

Al Direttore del Servizio Ospedalità Privata

Al Direttore del Servizio di Medicina Legale e Fiscale

Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'

Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali da n. 1 a n. 14

Ai Direttori F.I.O. dei PP.00. Aziendali

Ai Responsabili del Coordinamento Amm.vo PP.OO. Aziendali

Al Responsabile delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale

Al Responsabile dell'U.R.P.

LORO SEDI

Poiché pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimenti inerenti l'argomento in oggetto, si ritiene opportuno inviare la presente per ribadire quanto più volte comunicato in materia con le precedenti circolari.

In particolare si precisa le vigenti disposizioni contrattuali stabiliscono che ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito dei quali rientra anche il personale c.d. contrattista, non sono applicabili i permessi retribuiti previsti dall'art. 21 del CCNL 94/97, (al cui comma sono appunto contemplati quelli per motivi personali ecc.: "A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli.").

Gli stessi dipendenti hanno diritto a fruire invece, dei congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 comma 1 della legge n. 53/2000, che recita: "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di **tre giorni lavorativi all'anno** in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa"; inoltre a richiesta possono essere concessi n.10 giorni di permessi non retribuiti.

E' tuttavia da ritenersi, costituendo il personale contrattista una categoria particolare all'interno di quella più generale del personale a tempo determinato, in relazione alla durata quinquennale del contratto a termine sottoscritto che lo stesso abbia diritto ai permessi di cui all'art. 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, non solo per le fattispecie contemplate da questa norma (decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente.....), ma anche per quelle ulteriori riconducibili alle previsioni di cui all'art. 21 del CCNL 1994-1997, del-

le quali si fornisce di seguito un riepilogo sintetico, anche se non esaustivo di tutta la casistica esistente, delle ipotesi più ricorrenti e tali da giustificare la concessione dei citati permessi:

- nascita figlio;
 - visite mediche e specialistiche o prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici(es. prelievi, visite specialistiche, esami, sedute fisioterapiche, ecc.);
 - inserimento figlio presso nido o scuola materna o media inferiore e superiore.
 - eventi calamitosi;
 - assistenza a proprio familiare infermo (e precisamente coniuge o convivente, figli, genitori, nonni, nipote in linea diretta, fratello o sorella, suoceri, generi, nuore);
 - visite specialistiche ed esami dei coniuge, convivente o altro componente il nucleo familiare non autosufficiente (es. figli minori, persone anziane non autosufficienti o portatori di handicap certificato) nonché a parenti entro il 2° grado non autosufficienti anche non conviventi)
 - vaccinazioni obbligatorie dei figli
 - Matrimonio di figli.
 - convocazione Uffici Giudiziari e testimonianza per fatti non d'ufficio
- b) per quanto attiene ai permessi per motivi familiari o personali, autorizzati nelle varie strutture periferiche al personale contrattista a titolo di art. 21, gli stessi possono essere convertiti nei permessi di cui 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , nei limiti di giorni tre all'anno, così come previsto dalla normativa, prescindendo da ulteriori valutazioni delle motivazioni sottese alla avvenuta fruizione, risultando sufficiente che la stesse siano riconducibili genericamente a quelle personali o familiari.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
(*Dr. Salvatore Giacona*)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(*Dr. Giuseppe Andaloro*)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(*Dr. Gaetano La Corte*)